

Parti

Ricorrente: Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

Convenuta: R.N.G. Eind

Oggetto

Interpretazione dell'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) e della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26) — Interpretazione dell'art. 18 CE — Diritto di soggiorno del coniuge cittadino di un paese terzo — Esistenza di un siffatto diritto in mancanza di impiego reale ed effettivo in capo al lavoratore — Ritorno del lavoratore nel suo paese di origine — Mancanza, in detto Stato, di diritto di soggiorno per il coniuge

Dispositivo

- 1) *In caso di ritorno di un lavoratore comunitario nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, il diritto comunitario non impone alle autorità di questo Stato di riconoscere al cittadino di uno Stato terzo, familiare di detto lavoratore, un diritto di ingresso e di soggiorno per il solo fatto che, nello Stato membro ospitante in cui quest'ultimo ha esercitato un'attività subordinata, tale cittadino possedeva un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato in base all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434.*
- 2) *All'atto del rientro di un lavoratore nello Stato membro di cui è cittadino, dopo aver svolto un'attività subordinata in un altro Stato membro, un cittadino di uno Stato terzo, familiare di tale lavoratore, dispone, in forza dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1612/68, come modificato dal regolamento n. 2434/92, per effetto di un'applicazione analogica di tale disposizione, di un diritto di soggiorno nello Stato membro di cui il lavoratore ha la cittadinanza, anche se quest'ultimo non vi svolge un'attività economica reale ed effettiva. Il fatto che un cittadino di uno Stato terzo familiare di un lavoratore comunitario, prima di soggiornare nello Stato membro in cui quest'ultimo ha svolto un'attività subordinata, non disponesse di un diritto di soggiorno basato sul diritto nazionale nello Stato membro di cui detto lavoratore ha la cittadinanza è ininfluenza ai fini della valutazione del diritto di tale cittadino di soggiornare in quest'ultimo Stato.*

(¹) GU C 296 del 26.11.2005.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Arbetsdomstolen — Svezia) — Laval un Partneri Ltd/ Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avd. 1, Byggettan, Svenska Elektrikerförbundet

(Causa C-341/05) (¹)

(Libera prestazione dei servizi — Direttiva 96/71/CE — Distacco di lavoratori nel settore edilizio — Normativa nazionale che determina le condizioni di lavoro e di occupazione relativamente alle materie di cui all'art. 3, n. 1, primo comma, lett. a)-g), ad eccezione del minimo salariale — Contratto collettivo dell'edilizia le cui clausole determinano condizioni più favorevoli o riguardano altre materie — Possibilità per le organizzazioni sindacali di tentare, mediante azioni collettive, di indurre le imprese stabilite in altri Stati membri a trattare caso per caso per determinare le retribuzioni da pagare ai lavoratori, nonché a sottoscrivere il contratto collettivo dell'edilizia)

(2008/C 51/15)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Arbetsdomstolen

Parti

Ricorrente: Laval un Partneri Ltd

Convenute: Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avd. 1, Byggettan, Svenska Elektrikerförbundet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbetsdomstolen — Interpretazione degli artt. 12 e 49 CE così come degli artt. 3, n. 1, art. 3, n. 7; art. 3, n. 8; art. 3, n. 10, e art. 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18, pag. 1) — Azione collettiva contro un'impresa di costruzioni che ha distaccato lavoratori subordinati in uno Stato membro diverso da quello della sua sede e che non ha sottoscritto un contratto collettivo in tale Stato

Dispositivo

- 1) Gli artt. 49 CE e 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, in uno Stato membro in cui le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie di cui all'art. 3, n. 1, primo comma, lett. a)-g), della stessa direttiva sono contenute in norme legislative, ad eccezione dei minimi salariali, un'organizzazione sindacale possa, mediante un'azione collettiva sotto forma di blocco dei cantieri come quella in esame nella causa principale, tentare di indurre un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro ad avviare con essa una trattativa sulle retribuzioni da pagare ai lavoratori distaccati, nonché a sottoscrivere un contratto collettivo del quale talune clausole stabiliscono, per alcune di tali materie, condizioni più favorevoli di quelle che derivano dalle disposizioni legislative vigenti, mentre altre clausole riguardano materie non previste dall'art. 3 della medesima direttiva.
- 2) Gli artt. 49 CE e 50 CE ostano a che, in uno Stato membro, il divieto imposto alle organizzazioni sindacali di intraprendere un'azione collettiva allo scopo di abrogare o modificare un contratto collettivo concluso da parte di terzi sia subordinato al fatto che l'azione riguardi condizioni di lavoro e di occupazione alle quali si applica direttamente la legge nazionale.

(¹) GU C 281 del 12.11.2005.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Berlin, Landessozialgericht Berlin-Brandenburg — Germania) — Doris Habelt (C-396/05), Martha Möser (C-419/05) Peter Wachter (C-450/05)/Deutsche Rentenversicherung Bund

(Causa C-396/05) (¹)

(Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Allegati III e VI — Libera circolazione delle persone — Artt. 18 CE, 39 CE e 42 CE — Pensioni di vecchiaia — Periodi contributivi maturati al di fuori della Repubblica federale di Germania — Non esportabilità)

(2008/C 51/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Berlin, Landessozialgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrente: Doris Habelt (C-396/05), Peter Wachter (C-450/05), Martha Möser (C-419/05)

Convenuta: Deutsche Rentenversicherung Bund

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sozialgericht Berlin — Interpretazione dell'art. 42 del Trattato CE — Validità dell'allegato VI, C; Germania, n. 1, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU L 28, pag. 1) — Mancato pagamento di una pensione tedesca di vecchiaia relativa a periodi lavorativi svolti tra il 1939 ed il 1945 nel territorio dei Sudeti ad una cittadina tedesca che ha trasferito la sua residenza in Belgio

Dispositivo

- 1) Le disposizioni dell'allegato VI, parte C, intitolata «Germania», punto 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, sono incompatibili con la libera circolazione delle persone, in particolare con l'art. 42 CE, nella parte in cui consentono, in circostanze come quelle oggetto delle cause principali, di subordinare il computo, ai fini del pagamento delle prestazioni di vecchiaia, di periodi contributivi maturati, tra il 1937 e il 1945, su parti del territorio in cui era applicabile la normativa previdenziale del Reich tedesco, ma situate al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, al requisito che il beneficiario sia residente sul territorio di tale Stato membro.
- 2) Le disposizioni dell'allegato III, parti A e B, punto 35, intitolato «Germania-Austria», lett. e), del regolamento n. 1408/71, come modificato, sono incompatibili con gli artt. 39 CE e 42 CE, nella parte in cui consentono di subordinare, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, in cui il beneficiario è residente in Austria, il computo, ai fini del pagamento delle prestazioni di vecchiaia, di periodi contributivi maturati ai sensi della legge sulle pensioni maturate mediante contribuzione all'estero (Fremdrentengesetz) tra il 1953 e il 1970 in Romania, al requisito che il beneficiario sia residente sul territorio della Repubblica federale di Germania.
- 3) Le disposizioni dell'allegato VI, parte C, intitolata «Germania», punto 1, del regolamento n. 1408/71, come modificato, sono incompatibili con la libera circolazione delle persone, in particolare con l'art. 42 CE, nella parte in cui consentono di subordinare, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, il computo, ai fini del pagamento delle prestazioni di vecchiaia, di periodi contributivi maturati ai sensi della legge sulle pensioni maturate mediante contribuzione all'estero, tra il 1953 e il 1970 in Romania, al requisito che il beneficiario sia residente sul territorio della Repubblica federale di Germania.

(¹) GU C 22 del 28.1.2006.
GU C 74 del 25.3.2006.